



COMUNE DI BRUSINO ARSIZIO

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2023

IL MUNICIPIO

Richiamati gli artt. 296 e 297 della Legge Tributaria del 21 giugno 1994, le disposizioni relative alla riscossione dell'imposta comunale;

visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2023;

decide:

1. La riscossione dell'imposta comunale ordinaria 2023 è affidata al Centro sistemi informativi (CSI) del Cantone.

2. La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto; la quarta rata è a conguaglio. L'ammontare complessivo delle tre rate d'acconto corrisponde all'intero della presunta imposta dovuta o in base all'ultima tassazione. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

3. I termini di pagamento per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:
 - I rata: esigibile al 01.04.2023 termine di pagamento 30.04.2023
 - II rata: esigibile al 01.06. 2023 termine di pagamento 30.06.2023
 - III rata: esigibile al 01.08. 2023 termine di pagamento 31.08.2023
 - rata a conguaglio: a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio.Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

4. Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, e la validità temporale dei tassi di interesse, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato, concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023.

5. L'imposta comunale è dovuta nel luogo di domicilio alla fine del periodo fiscale (31.12.2023) – (articoli 54, 277 e 278 LT), di conseguenza:
- a) in caso di trasferimento in un altro Comune del Cantone Ticino nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati saranno restituiti al contribuente che li dovrà riversare al nuovo Comune di domicilio;
 - b) in caso di partenza dal Comune per un altro Cantone nel corso dell'anno, gli eventuali acconti pagati saranno restituiti al contribuente;
 - c) in caso di arrivo da un altro Comune del Cantone durante l'anno, il contribuente si impegna a riversare alla cassa comunale di Brusino Arsizio l'ammontare complessivo degli acconti pagati al precedente Comune di domicilio;
 - d) in caso di arrivo da un altro Cantone o dall'estero nel corso dell'anno il contribuente dovrà chiedere spontaneamente l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo alla Cancelleria comunale.
6. Il moltiplicatore dell'imposta comunale 2023 è stato fissato con decisione del Consiglio comunale di data 19 dicembre 2022 all'82%.
7. Chiarimenti ed informazioni in merito all'imposta comunale sono da chiedere esclusivamente alla Cancelleria comunale.
8. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni all'albo comunale.

IL MUNICIPIO



Brusino Arsizio, 5 gennaio 2023.